



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 20/02/2014

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 23 gennaio 2014, n. 27**

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. L.R. n. 11/01 e s.m.i. - Procedura di V.I.A. - Impianto di produzione di energia da fonte eolica nel Comune di Brindisi, località Tuturano, di potenza pari a 38 MW (id. AL) E/36/2007) proposto dalla Gamesa Energia Italia Spa, con sede legale in Via Pio Emanuelli n. 1 CAP 00143 - Roma.

L'anno 2014 addì 23 del mese di gennaio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

Con istanza depositata in data 8/6/2012 ed acquisita al orci. n. 4979 del 25/6/2012, la Gamesa Energia Italia Spa, a seguito dell'assoggettamento a VIA disposto con DD n. 274 del 21/11/2011 ha presentato istanza di VIA relativa al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica composto da n. 19 aerogeneratori per una potenza elettrica di 38 MW da realizzarsi nel Comune di Brindisi denominato "Tuturano" allegando lo Studio di Impatto Ambientale ed il progetto definitivo.

Con successiva nota depositata in data 9 luglio 2012 ed acquisita al prot. n. 5759 del 16 luglio 2012, la Società trasmetteva gli avvisi di deposito sul BUR Puglia e sui quotidiani nonché la lettera di trasmissione e il relativo avviso di deposito inoltrato al Comune di Brindisi ai fini della pubblicazione sull'albo pretorio.

Con nota depositata il 7 settembre 2012 ed acquisita al prot. 7377 del 17 settembre 2012 la società, premettendo che "Gamesa, nello SIA e relativa Sintesi non tecnica, ha posto in risalto la volontà di proporre sul territorio della misure di mitigazione/compensazione specifiche per l'area di intervento..." formulava richiesta di audizione ai lavori del Comitato VIA.

Con nota inviata a mezzo pec e acquisita al prot. 7461 del 18 settembre 2012 la società comunicava il nominativo del nuovo legale rappresentante e la modifica della Sede legale.

L'Ufficio VIA regionale, con nota prot. 7335 del 14/09/2012, inviata alla Società proponente e, per conoscenza, al Servizio Energia regionale, provvedeva a richiedere documentazione integrativa ai fini del formale avvio del procedimento.

La Società provvedeva a riscontrare le richieste formulate nella suddetta richiesta con nota depositata in data 23.10.2012 ed acquisita al prot. n. 8959 del 29.10.2012.

Con nota prot. 9819 del 26 novembre 2012 l'Ufficio provvedeva a dare formale avvio al procedimento

richiedendo agli Enti competenti e ai soggetti interessati l'espressione del relativo parere.

Con nota prot. 1164 del 25 gennaio 2013 acquisita al prot. 1590 del 13 febbraio 2013 la Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia - Taranto comunicava alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia e per conoscenza all'Ufficio di non ravvisare motivi ostativi alla realizzazione delle opere alle condizioni esplicitate nella stessa nota.

Con nota prot. 7179 del 31 gennaio 2013 acquisita al prot. 1624 del 13 febbraio 2013, la Provincia di Brindisi esprimeva parere non favorevole relativamente alla compatibilità ambientale del progetto per tutte le motivazioni espresse nella stessa nota.

Con nota prot. 1564 del 1 febbraio 2013 acquisita al prot. 1906 del 19 febbraio 2013 la Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia - Taranto segnalava all'Ufficio e per conoscenza alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia la necessità di integrare il progetto con la carta archeologica georeferenziata interessata dall'impianto.

Con nota prot. 2671 del 26 febbraio 2013 acquisita al prot. 2435 del 6 marzo 2013 l'Autorità dei bacini della Puglia formulava richiesta di integrazioni al progetto definitivo.

Con nota depositata in data 10 giugno 2013 ed acquisita al prot. 5883 del 17 giugno 2013 trasmessa per competenza all'Autorità di bacino e per conoscenza all'Ufficio, la Società depositava lo studio di compatibilità idraulica.

Con ricorso RG 1141/2013 del 30 luglio 2013 la società adiva al TAR Puglia Sede di Bari ai fini dell'accertamento del silenzio inadempiuto della Regione in merito all'istanza di VIA del 9 luglio 2012.

Con nota prot. 8766 del 19 settembre 2013 l'Ufficio comunicava l'avvenuto accoglimento della richiesta di audizione in occasione della seduta del Comitato del 24 settembre 2013.

Con nota prot. 8790 del 20 settembre 2013 l'Ufficio, in considerazione della notifica del ricorso ex art. 117 del cpa con udienza di discussione fissata per il 20 novembre 2013 sollecitava gli enti e le amministrazioni coinvolte ai fini dell'espressione del relativo parere.

In data 24 settembre 2013 si svolgeva l'audizione della società presso il comitato il cui verbale veniva trasmesso alla società con nota prot. 9159 del 30 settembre 2013.

Con nota trasmessa via pec il 27 settembre 2013 ed acquisita al prot. 9546 del 10 ottobre 2013 comunicava che "ha rinunciato ad ulteriori 2 aerogeneratori denominati A22 e A25 oltre agli aerogeneratori già esclusi dalla procedura di VIA a seguito di accordo con altra società".

Con nota depositata in data 4 ottobre 2013 ed acquisita al prot. 9591 del 14 ottobre 2013 trasmessa per competenza all'Autorità di bacino e per conoscenza all'Ufficio, la Società "al fine di rendere univoca l'interpretazione delle proposte di modifiche progettuali avanzate a conclusione dello Studio di compatibilità idraulica" trasmetteva "nota tecnica esplicativa dello Studio di Compatibilità Idraulica" e elaborati grafici integrativi dello studio di compatibilità idraulica.

Con nota trasmessa a mezzo pec il 9 ottobre 2013 ed acquisita al prot. 10012 del 25 ottobre 2013 la Società forniva chiarimenti in merito ad "alcuni aspetti emersi durante l'audizione del Comitato VIA".

Con nota prot. 4428 del 10 ottobre 2013 acquisita al prot. 10195 del 31 ottobre 2013 l'Ufficio Programmazione e regolamentazione del Servizio Tutela delle acque della Regione Puglia comunicava per quanto di competenza il nullaosta alla realizzazione dell'intervento.

Con nota trasmessa a mezzo pec il 14 ottobre 2013 ed acquisita al prot. 10212 del 31 ottobre 2013 del 14 ottobre 2013 trasmessa per competenza all'Autorità di Bacino e per conoscenza all'Ufficio, la Società "al fine di precisare alcuni aspetti di carattere tecnico inerenti lo Studio di compatibilità idraulica" forniva alcune precisazioni in merito alla proposta.

Con nota prot. 14156 del 28 ottobre 2013 acquisita al prot. 10669 del 14 novembre 2013 l'Autorità di bacino della Puglia esprime il parere di compatibilità al PAI con prescrizioni in merito alla proposta progettuale.

Con nota prot. 10053 del 14 novembre 2013 acquisita al prot. 11557 del 10 dicembre 2013 il Servizio Assetto del Territorio trasmetteva il parere di competenza reso nelle forme previste dalla DGR 2122/2012, in particolare il Servizio Assetto del Territorio comunicava di non poter esprimere parere

favorevole per le motivazioni espresse nella stessa nota.

Con nota prot. 10585 del 15 novembre 2013 trasmessa a mezzo pec in pari data ed acquisita al prot. 11781 del 13 dicembre 2013 la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia comunicava di non poter esprimere una valutazione favorevole in merito al progetto per le motivazioni e considerazioni espresse nella stessa nota.

In data 19/11/2013 il Comitato VIA regionale si esprimeva sulla proposta progettuale, proponendo giudizio negativo di compatibilità ambientale e trasmettendolo all'Ufficio VIA con nota acquisita al prot. n. 10862 del 19/11/2013.

In data 25/11/2013, con nota prot. n. 11036, l'Ufficio trasmetteva al proponente, informando contestualmente anche tutti gli altri soggetti competenti in materia ambientale, nelle forme della comunicazione di preavviso di diniego, il parere espresso dal Comitato VIA

Con nota trasmessa a mezzo pec il 6 dicembre 2013 e successiva nota trasmessa a mezzo pec il 12 dicembre 2013 rispettivamente acquisite al prot. 12150 e 12220 del 23 dicembre 2013 la Società presentava le proprie controdeduzioni e contestualmente proponeva "una riduzione del layout dell'impianto" e richiedeva "un riesame dell'istanza di Via" comunicando altresì il link a cui accedere per visionare gli allegati.

Con nota depositata il 13 gennaio 2014 ed acquisita al prot. n. 402 del 14/1/2014, la Società trasmetteva "integrazione della proposta di mitigazione ambientale" chiedendo di "valutare la compatibilità ambientale del nuovo layout di progetto".

Il Comitato VIA, nella seduta del 14 gennaio 2014, con nota istruttoria acquisita al prot. n. 412 del 14/01/2014, si esprimeva sulla documentazione pervenuta a seguito del preavviso di diniego, inclusiva sia delle controdeduzioni che delle integrazioni progettuali trasmesse, confermando il proprio giudizio negativo di compatibilità ambientale.

TUTTO CIO' PREMESSO

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la VIA ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 19.11.2013 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del preavviso di parere negativo ai sensi dell'art.10bis della L.241/1990 e ss. mm. ii., la società proponente ha inviato le proprie osservazioni;

ACQUISITO il parere finale reso dal Comitato Regionale per la VIA ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 14.1.2014 che, anch'esso allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla formulazione del giudizio di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A E V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTA L. 241/1990 e ss.mm.ii.

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20.05.2011;

VISTA la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla Valutazione di Incidenza;

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere, in conformità al parere del Comitato regionale per la VIA reso nella seduta del 14 gennaio 2014, parere sfavorevole alla valutazione di impatto ambientale per l'impianto di produzione di energia da fonte eolica nel Comune di Brindisi, località Tutturano, di potenza pari a 38 MW (id. AU E/36/2007) proposto dalla GAMESA Energia Italia Spa, con sede legale in Via Pio Emanuelli, 1 - CAP 00143 Roma;

- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo sviluppo, al Servizio regionale Assetto del Territorio, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali; - di far pubblicare estratto del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche, VIA e VAS
Ing. Caterina Dibitonto